



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Intesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Repertorio atti n. 138/10 del 16 dicembre 2010

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 16 dicembre 2010:

VISTO l'articolo 2, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42 il quale ha attribuito al Governo la delega ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica;

VISTO il successivo comma 3 il quale ha disposto che i decreti legislativi di cui al precedente comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzia gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da finanziare, sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perché su di essi sia espresso il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro sessanta giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei Ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta;

VISTA la nota n. 7224 - DAGL/050157/10.3.44 del 12 ottobre 2010 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 7 ottobre 2010, provvedimento che è stato inviato, il 12 ottobre 2010, alle Regioni ed agli Enti locali;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che, per l'esame del provvedimento è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 19 ottobre 2010 nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno precisato che erano ancora in corso gli approfondimenti del provvedimento in esame, riservandosi di far pervenire le proprie valutazioni a seguito delle determinazioni dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome convocata per il 26 ed il 27 ottobre 2010; i rappresentanti dell'ANCI hanno presentato alcuni emendamenti contenuti in un documento che è stato consegnato; i rappresentanti dell'UPI hanno precisato che l'Unione stava approfondendo le varie tematiche, formulando talune osservazioni; i rappresentanti dell'UNCEM hanno dichiarato di condividere i rilievi formulati dall'ANCI, evidenziando la necessità di una trattazione più organica del tema della perequazione soprattutto per assicurare una attenzione specifica per i territori montani;

CONSIDERATO che i rappresentanti delle Amministrazioni statali hanno preso atto delle osservazioni formulate, rimanendo in attesa di acquisire le proposte e le valutazioni delle Regioni e precisando che il provvedimento in esame è predisposto a legislazione vigente e, pertanto, tenendo conto delle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010.

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 28 ottobre 2010, è stato rinviato per approfondimenti alla seduta del 4 novembre 2010;

CONSIDERATO che l'argomento è stato iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 4 novembre 2010 nel corso della quale l'ANCI e l'UPI hanno presentato due distinti documenti contenenti osservazioni e proposte di emendamento al provvedimento in esame;

CONSIDERATO che, nel corso della stessa seduta, il punto è stato ulteriormente rinviato con decorrenza del termine di 30 giorni per il conseguimento dell'intesa;

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno della seduta del 18 novembre 2010, è stato rinviato per approfondimenti e che le Regioni hanno presentato un proprio documento contenente osservazioni e proposte di modifica al testo;

CONSIDERATO che, ai fini dell'esame dei predetti emendamenti, si è tenuta una riunione tecnica ristretta il 29 novembre 2010 nel corso della quale i rappresentanti delle Amministrazioni statali interessate hanno ritenuto alcuni di essi suscettibili di accoglimento, mentre altri non sono stati accolti ovvero è stata posta una riserva di valutazione;

CONSIDERATO che l'argomento è stato nuovamente iscritto all'ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 9 dicembre 2010 che non si è tenuta;

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e gli Enti locali hanno espresso avviso favorevole al conseguimento dell'intesa sullo schema di decreto legislativo in esame con le modifiche formulate in sede tecnica ed accolte dal Governo (All.A);





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONI ELENZA UNIFICATA

CONSIDERATO che, al riguardo:

- le Regioni hanno evidenziato che l'intesa è stata conseguita anche alla luce degli impegni assunti a seguito dell'accordo politico raggiunto con il Governo;
- l'ANCI, nel sottolineare che le proprie proposte emendative sono state accolte ad eccezione di quella relativa alla soppressione del fondo sperimentale regionale di equilibrio, ha chiesto chiarimenti in merito all'accordo politico Governo-Regioni;
- l'UPI ha richiamato l'attenzione sulla proposta di emendamento, non accolta, relativa della fiscalizzazione dei trasferimenti regionali in conto capitale aventi carattere di generalità e permanenza diretti al finanziamento delle spese delle Province, chiedendo, come l'ANCI, chiarimenti in merito all'accordo politico Governo-Regioni;

CONSIDERATO che il Governo ha preso atto delle osservazioni formulate dall'ANCI e dall'UPI, precisando che l'accordo raggiunto con le Regioni rientra nell'ambito del confronto con i vari soggetti istituzionali che è stato realizzato anche con gli Enti locali;

ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome, dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane;

SANCISCE L'INTESA

ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42 sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 7 ottobre 2010 e trasmesso, con nota n. 7224 - DAGL/050157/10.3.44 del 12 ottobre 2010, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con le modifiche contenute nell'allegato che costituisce parte integrante del presente atto.

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
On.le Dott. Raffaele Fitto

Testo concordato tra Governo e Autonomie

Intesa sullo schema di decreto legislativo in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario, a condizione che vengano apportate le seguenti modifiche:

-Dopo l'art. 1 è inserito il seguente:

Articolo 1-bis

(Misure in materia di finanza pubblica)

1. L'autonomia finanziaria delle regioni deve essere compatibile con gli impegni finanziari assunti con il patto di stabilità e crescita.
2. La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica concorre alla definizione degli obiettivi di finanza pubblica per comparto, con specifico riguardo al limite massimo di pressione fiscale.
3. Fino alla determinazione, con legge, dei livelli essenziali delle prestazioni, tramite intesa conclusa in sede di Conferenza unificata sono stabiliti i livelli di servizio da erogare, aventi caratteristiche di generalità e permanenza, e il relativo fabbisogno, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica.

-Art. 3, comma 2: alla fine del secondo periodo sono aggiunte le parole: "al netto di quanto devoluto alle Regioni a Statuto Speciale e delle risorse UE"
(REGIONI)

-Art. 3, comma 3: dopo "alle Regioni" inserire "a Statuto ordinario"
(REGIONI)

-Art. 4, comma 1: dopo "fino ad azzerarle" inserire "e disporre deduzioni dalla base imponibile"
(REGIONI)

-Art. 4, comma 2: sostituire "L'eventuale riduzione o azzeramento dell'Irap è" con "Gli effetti finanziari derivanti dagli interventi di cui al comma 1 sono" e sostituire "comporta" con "comportano"
(REGIONI)

-Art. 5 comma 2: sostituire l'ultimo periodo:

"In caso di riduzione, l'aliquota deve assicurare un gettito che, unitamente a quello derivante dagli altri tributi regionali di cui all'articolo 8, comma 2, non sia inferiore all'ammontare dei trasferimenti regionali ai Comuni, soppressi in attuazione del medesimo articolo 8."

-Art. 6: dopo il comma 2 è inserito il comma 2-bis:

"2-bis. In caso di trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità che assicurano adeguate forme di copertura finanziaria, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera i), della legge 5 maggio 2009, n. 42."

Art. 7, comma 1: riformularlo nel modo seguente:

"1. Ferma la facoltà per le Regioni di sopprimerli, a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono trasformati in tributi propri regionali la tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale, l'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio marittimo, l'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso dei beni del patrimonio indisponibile, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali, le tasse sulle concessioni regionali, l'imposta sulle emissioni sonore degli aeromobili, di cui all'articolo 190 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, all'articolo 121 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, agli articoli da 1 a 7 e da 9 a 10 del d.l. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, all'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, all'articolo 5 della legge



maggio 1970, n. 281, all'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, agli articoli da 90 a 95 della legge 21 novembre 2000, n. 342.”

-Art. 7, comma 2: sopprimere “Salvo quanto previsto dal comma 1,”

-Art. 7: e' aggiunto il comma 1-bis):

“1-bis. Fermi restando i limiti massimi di manovrabilità previsti dalla legislazione statale le Regioni disciplinano la tassa automobilistica regionale come tributo proprio di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numero 3, della citata legge n. 42 del 2009”

(REGIONI)

-Inserire l'articolo 7-bis:

Articolo 7-bis

(Attribuzione alle Regioni del gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale)

1. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera c), numero 1), della citata legge n. 42 del 2009, è assicurato il riversamento diretto alle Regioni, in relazione ai principi di territorialità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d) della medesima legge n. 42 del 2009, dell'intero gettito derivante dall'attività di recupero fiscale riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali di cui al presente decreto.
2. E' altresì attribuita alle Regioni, in relazione ai principi di territorialità di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d) della citata legge n. 42 del 2009, una quota del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale in materia di IVA, commisurata all'aliquota di compartecipazione prevista dal presente decreto. Ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera b) della citata legge n. 42 del 2009, le modalità di condivisione degli oneri di gestione delle predette attività di recupero fiscale sono disciplinate con specifico atto convenzionale sottoscritto tra Regione ed Agenzia delle Entrate.
3. Qualora vengano attribuite alle Regioni ulteriori forme di compartecipazione al gettito dei tributi erariali, è contestualmente riversata alle Regioni una quota del gettito derivante dall'attività di recupero fiscale relativa ai predetti tributi, in coerenza a quanto previsto dal comma 2.
4. Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di riversamento diretto alle Regioni delle risorse di cui ai commi 1,2 e 3.

-Inserire l'articolo 7-ter:

Art. 7-ter

1. L'atto di indirizzo per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 è adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le Regioni e sentita la Conferenza permanente per il funzionamento della finanza pubblica, di cui all'articolo 5 della citata legge n. 42 del 2009.
2. Nel rispetto della autonomia organizzativa delle Regioni nella scelta delle forme di organizzazione delle attività di gestione e di riscossione, le Regioni possono definire con specifico atto convenzionale, sottoscritto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Agenzia delle entrate, le modalità gestionali e operative dei tributi regionali, nonché le modalità di ripartizione degli introiti derivanti dall'attività di recupero dell'evasione. L'atto convenzionale, sottoscritto a livello nazionale, riguarda altresì la compartecipazione al gettito dei tributi erariali.
3. La convenzione di cui al comma 2 deve prevedere la condivisione delle basi informative e l'integrazione dei dati di fonte statale con gli archivi regionali e locali.
4. Per le medesime finalità stabilite al comma 2, le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'addizionale regionale all'IRPEF devono essere svolte dall'Agenzia delle Entrate. Le modalità di gestione delle imposte indicate al primo periodo, nonché il relativo rimborso spese, sono disciplinati sulla base di convenzioni da definire tra l'Agenzia delle Entrate e le Regioni.
- 4 bis. Al fine di assicurare a livello territoriale il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale di cui al comma 1, la convenzione di cui al comma 2 può prevedere la possibilità per le Regioni di definire



concerto con la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate, le direttive generali sui criteri della gestione e sull'impiego delle risorse disponibili.

5. Previo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 4-bis.

6. Per la gestione dei tributi il cui gettito sia ripartito tra gli enti di diverso livello di governo la convenzione di cui al comma 2 prevede l'istituzione presso ciascuna sede regionale dell'Agenzia delle Entrate di un Comitato regionale di indirizzo, di cui stabilisce la composizione con rappresentanti designati dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, dalla Regione e dagli Enti locali. La citata gestione dei tributi è svolta sulla base di linee guida concordate nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con l'Agenzia delle Entrate.

-Inserire l'articolo 7-quater:

Articolo 7-quater

(Misure compensative di interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali)

1. Gli interventi statali sulle basi imponibili e sulle aliquote dei tributi regionali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), della citata legge n. 42 del 2009 sono possibili, a parità di funzioni amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale adozione di misure per la completa compensazione tramite modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi.

2. La quantificazione finanziaria delle predette misure e l'individuazione delle modalità di finanziamento compensative sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per il funzionamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 42 del 2009.

(REGIONI)

-Art. 8, comma 1: sostituire "2013" con "2012"

(ANCI)

-Art. 8, comma 1: aggiungere alla fine "aventi carattere di generalità e permanenza"

(ANCI)

-Art. 8, comma 2: è così sostituito:

"2. Con efficacia a decorrere dal 2012 ciascuna Regione a Statuto ordinario determina, secondo quanto previsto dallo Statuto o, in coerenza dello stesso, con atto amministrativo, previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali, d'intesa con i Comuni del proprio territorio, una compartecipazione ai tributi regionali, e prioritariamente alla addizionale regionale all'Irpef, o individua tributi che possono essere integralmente devoluti, in misura tale da assicurare un importo corrispondente ai trasferimenti regionali dovuti ai sensi del comma 1 del presente articolo. Con il medesimo procedimento può essere rivista la compartecipazione ai tributi regionali o l'individuazione dei tributi devoluti sulla base delle disposizioni legislative regionali sopravvenute che interessano le funzioni dei Comuni."

(REGIONI - ANCI)

-Art. 8, comma 4, all'inizio del primo periodo, aggiungere: "Con efficacia a decorrere dalla data di cui al comma 1,".

(REGIONI)

-Art. 8, aggiungere il comma 5:

"Il fondo sperimentale regionale di riequilibrio cessa i suoi effetti al momento dell'istituzione del fondo perequativo di cui all'art. 13 della citata legge n. 42 del 2009."

(REGIONI)



-Art. 11, comma 1: la lettera b) è riformulata nel seguente modo: "quote dell'addizionale regionale all'IRPEF, come ridefinite secondo le modalità del comma 1 dell'articolo 2"
(REGIONI)

-Art. 11, comma 4, lettera c): dopo Irpef aggiungere: ", come ridefinite secondo le modalità del comma 1 dell'articolo 2;"
(REGIONI)

-Art. 11, comma 6: "dall'emersione della base imponibile riferibile al concorso regionale nell'attività di recupero fiscale" è sostituito con "del gettito di cui all'articolo 7 bis" e le parole "derivante dalla lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale" con "di cui all'articolo 7 bis".
(REGIONI)

-Art. 11, comma 8: "a), b) e c)" sono sostituite da "a), b), c) e d)"
(REGIONI)

-Art. 13, comma 4: dopo il primo periodo è inserito il seguente: "A tal fine l'Agenzia delle Entrate definisce con proprio provvedimento un nuovo modello di dichiarazione dei redditi per le compagnie assicuratrici in cui viene prevista l'obbligatorietà della segnalazione degli importi, distinti per contratto ed ente di destinazione, annualmente versati alle Province."
(UPI)

Art. 13, comma 4 dopo "stipulare convenzioni" inserire "non onerose"
(UPI)

-Art. 13, comma 6: riformularlo nel seguente modo:
"6. Fino al 2012 continua ad essere attribuita alle Province l'imposta provinciale sulle trascrizioni, con le modalità previste dalla vigente normativa. La riscossione viene effettuata dall'Acì senza oneri per le Province. Entro il 2011 lo Stato provvede al riordino della disciplina dell'imposta provinciale di trascrizione in ordine a tariffe, oggetto di imposta e soggetti passivi."
(UPI)

- Art. 14, comma 1: sostituire "all'accisa sulla benzina" con "all'IRPEF"
(UPI)

-Art. 15, comma 1: Sostituire "dei" con "di tutti i"
(UPI)

-Art. 15, comma 1: sostituire "2013" con "2012"
(UPI)

-Art. 15, comma 2: sostituire "2013" con "2012"
(UPI)

- Art. 15, comma 2: dopo "amministrativo," aggiungere "previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali,"
(UPI)

- Art. 15, comma 2: alla fine del comma aggiungere il seguente periodo: "In caso di incapienza della tassa automobilistica rispetto all'ammontare delle risorse regionali soppresse, le Regioni assicurano una compartecipazione ad altro tributo regionale nei limiti della compensazione dei trasferimenti soppressi alle rispettive Province."



-Art. 15: aggiungere il comma 5: "Ai fini della realizzazione delle proprie politiche tributarie le Province accedono, senza oneri aggiuntivi, alle banche dati del Pubblico Registro Automobilistico e della Motorizzazione Civile."

(UPI)

-Art. 19, comma 1: sostituire "2016" con "2017"

(ANCI e UPI)

- Art. 19, comma 1, secondo periodo: sostituire "Previo accordo sancito in sede di conferenza unificata" con "Previa intesa sancita in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali".

(ANCI e UPI)

-Art. 19, comma 3: sostituire "accordi conclusi in sede di conferenza unificata" con "intese concluse in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali"

(ANCI e UPI)

-Art. 20, comma 1: sostituire "e le Province autonome di Trento e Bolzano" con "a Statuto ordinario."

(REGIONI)

-Art. 21, comma 1: alla fine del primo periodo aggiungere ", tramite intesa, coerentemente con il fabbisogno derivante dalla determinazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) erogati in condizioni di efficienza ed appropriatezza".

(REGIONI)

-Art. 21, comma 1, secondo periodo: sostituire "e alle Province autonome di Trento e Bolzano" con "a Statuto ordinario"

(REGIONI)

-Art. 22, comma 4, primo periodo, sostituire "e delle Province autonome di Trento e di Bolzano" con "a Statuto ordinario"

(REGIONI)

-Articolo 22, comma 5: aggiungere in fine il seguente periodo:

"Nella individuazione delle Regioni si dovrà tenere conto dell'esigenza di garantire una rappresentatività in termini di appartenenza geografica al nord, al centro e al sud, con almeno una Regione di piccola dimensione geografica."

(REGIONI, proposta riformulata)

-Art. 22: la lettera e) del comma 6) è soppressa.

(REGIONI)

-Art. 22: è aggiunto il comma 13: "Eventuali risparmi nella gestione del servizio sanitario nazionale effettuati dalle Regioni rimangono nella disponibilità delle regioni stesse."

(REGIONI)

-Dopo l'art. 24 è inserito:

Art. 24-bis

(Disposizioni particolari per Regioni a Statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Nei confronti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano rimane ferma l'applicazione dell'articolo 1, comma 2, e degli articoli 15, 22 e 27 della citata legge n. 42 del 2009, nel rispetto dei rispettivi Statuti.



2. Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano garantiscono la comunicazioni degli elementi informativi e dei dati necessari all'attuazione del presente decreto nel rispetto dei principi di autonomia dei rispettivi Statuti speciali e del principio di leale collaborazione.
(REGIONI)

-Art. 26, comma 2: è abrogato il secondo periodo.
(REGIONI)

